

**Civile Ord. Sez. L Num. 21122 Anno 2017**

**Presidente: MAMMONE GIOVANNI**

**Relatore: D'ANTONIO ENRICA**

**Data pubblicazione: 12/09/2017**

**ORDINANZA**

sul ricorso 30296-2011 proposto da:

COSSU MARIA C.F. CSSMRA53H51E377Y, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell'avvocato DANIELE MANCA BITTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI BATTISTA LUCIANO, giusta delega in atti;

**- ricorrente -**

**contro**

2017

2173

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato EMILIA FAVATA,

che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato  
LUCIANA ROMEO, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 415/2011 della CORTE D'APPELLO  
di CAGLIARI SEZ.DIST. DI di SASSARI, depositata il  
4/7/11  
22/10/2010, R. G. N. 5/2011.

**Considerato in fatto che :**

1.La Corte d'appello di Cagliari , in riforma della sentenza del Tribunale di Sassari, ha rigettato la domanda di Maria Cossu volta all'accertamento che l'infortunio subito in data 25/3/2005 si configurava quale infortunio sul lavoro in itinere con conseguente diritto nei confronti dell'Inail alle provvidenze per inabilità temporanea assoluta oltre all'eventuale inabilità permanente .

Secondo la Corte territoriale l'utilizzo dell'auto , per raggiungere il luogo di lavoro presso l'Ospedale, ove la Cossu era medico responsabile del servizio di nefrologia e trapianti , non era necessario in quanto l'abitazione della stessa distava circa 500/700 metri che ben avrebbero potuto essere percorsi a piedi più facilmente invece che in auto ,stante la presenza di sensi unici e di traffico . Ha osservato , inoltre, che era priva di rilievo la circostanza che l'Azienda avesse autorizzato la Cossu all'uso del mezzo proprio e del posteggio all'interno dell'Ospedale trattandosi di scelte del datore di lavoro che non potevano ricadere sull'Inail.

Secondo la Corte , inoltre, non era in dubbio che quella mattina la Cossu era stata chiamata in Ospedale per un' urgenza, ma percorrendo a piedi tale breve distanza avrebbe maggiormente garantito la sua presenza . Ha dedotto che l'uso della vettura fu una scelta della Cossu la quale non aveva allegato che quel giorno, a differenza degli altri, vi fossero circostanze che giustificavano l'utilizzo dell'auto .

2.Avverso la sentenza ricorre in cassazione la Cossu con due motivi ulteriormente illustrati con memoria ex art 378 cpc . Resiste l'Inail

**Ritenuto in diritto che :**

1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione per non avere la Corte valutato che in precedenza essa aveva subito un altro infortunio, mentre si recava a piedi in Ospedale, a seguito del quale provava ancora dolori nel camminare . Rileva che aveva esposto tale fatto nelle note datate 9/5/2009 in cui aveva riferito anche del relativo giudizio in corso durante il quale era stata svolta una CTU di cui però non aveva potuto fare menzione nel ricorso introduttivo del presente giudizio in quanto era stata depositata successivamente .

Il motivo è infondato . La Corte ha affermato che la ricorrente non aveva allegato né in Tribunale , né nella memoria di costituzione che " quel giorno fosse diverso dagli altri , ad esempio, ... per una sua condizione fisica che a dispetto della logica consigliassero l'uso dell'auto privata ". La Cossu stessa nel motivo in esame ammette che aveva fatto presente soltanto nelle note datate 9/5/2009 di aver subito in precedenza un infortunio in conseguenza del quale aveva ancora dolori che le

impedivano una camminata veloce . La ricorrente riferisce anche che, in relazione a tale precedente infortunio, aveva instaurato un giudizio nel corso del quale si era svolta una CTU di cui però non aveva potuto dare atto nel ricorso introduttivo del presente giudizio in quanto depositata successivamente .

Dalla stessa esposizione in ricorso risulta , pertanto, che tale precedente infortunio , risalente al 20/4/2002 , e dal quale, secondo la Cossu, le erano residuati dolori , ben avrebbe potuto essere allegato fin dal primo grado a prescindere dall'esito della CTU svolta in altro giudizio . La ricorrente , inoltre, neppure riporta le conclusioni della consulenza che assume svolta nell'altro giudizio al fine di dimostrare la fondatezza di quanto da essa sostenuto e che cioè l'uso dell'auto era giustificato dalla sua condizione fisica derivante dal precedente infortunio .

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione con riferimento alla omessa rilevanza che la Corte d'appello aveva dato all'autorizzazione rilasciata dall'Azienda Ospedaliera all'utilizzo del mezzo proprio ed al parcheggio all'interno dell'Ospedale in caso del verificarsi di urgenze . La ricorrente, medico responsabile del servizio di nefrologia , lamenta che il giorno dell'infortunio , come accertato dalla prova, era stata chiamata per un'urgenza e pertanto l'auto era stata scelta non per suoi particolari motivi o esigenze personali, ma per raggiungere il posto di lavoro nel più breve tempo possibile .

Anche tale motivo non può essere accolto . Sul punto la Corte ha escluso qualsiasi rilevanza a tale fatto trattandosi di scelte del datore di lavoro e che , comunque, non rendevano meno fondata la circostanza che il percorso a piedi sarebbe stato ben più rapido . La motivazione risulta del tutto logica e va esente dalla censura prospettata considerato che trattasi di valutazione in fatto riservata al giudice di merito.

In conclusioni le censure della ricorrente non sono idonee ad invalidare la decisione impugnata con conseguente rigetto dei vizi di motivazione denunciati .

La Corte territoriale ha fornito un'adeguata e corretta spiegazione delle ragioni che l'hanno indotta ad rigettare la domanda svolgendo un positivo e completo accertamento di tutte le circostanze di fatto emerse . I motivi di doglianza formulati dalla ricorrente non hanno in concreto investito in modo dirimente nessuno dei passaggi argomentativi della sentenza impugnata.

Al rigetto segue la condanna della ricorrente a pagare le spese del presente giudizio.

PQM



RG n 30296/2011

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi professionali ,oltre 15% per spese generali ed accessori di legge .